

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 609

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MACERATINI, VALENSISE, TRANTINO, MACALUSO, AGOSTINACCHIO, BERSELLI, BOETTI VILLANIS AUDIFREDI, FORNER, FRANCHI FRANCO, GUARRA, LO PORTO, MAZZONE, MENNITTI, PAZZAGLIA, TATARELLA, TREMAGLIA, ZANFAGNA**

*Presentata il 6 ottobre 1983*

**Modifiche al codice di procedura penale in materia di arresti domiciliari**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con l'entrata in vigore della legge 12 agosto 1982, numero 532, istitutiva del cosiddetto « Tribunale della libertà », è stato introdotto nel nostro sistema processuale l'istituto degli arresti domiciliari.

Si tratta di una notevole e positiva innovazione in materia di custodia preventiva e, nella pratica giudiziaria, l'istituto sta trovando applicazione abbastanza diffusa.

Si è però dovuto registrare che le norme sugli arresti domiciliari nell'attuale formulazione non consentono di evitare che, nella pratica, l'istituto si riveli spesso fonte di un trattamento contrario ai principi della Costituzione, sia per quanto

concerne la parità fra i cittadini sia per quanto attiene al senso di umanità che deve sempre ispirare ogni attività sanzionatoria dello Stato.

In effetti, mentre la custodia negli stabilimenti di pena determina, in generale, un trattamento non differenziato né differenziabile fra i cittadini ristretti nelle carceri, gli arresti domiciliari, per la inevitabile varietà di condizioni sociali e familiari, possono determinare gravi e non del tutto giustificate sperequazioni fra gli inquisiti in attesa di giudizio.

Non c'è dubbio, infatti, che una cosa è trascorrere il tempo degli arresti domiciliari in una villa con tutte le comodità ed i servizi relativi e ben altra è la con-

dizione di un imputato sottoposto a questa forma di custodia preventiva quando costui abita in un modesto monocala di una borgata metropolitana.

Si aggiunga poi, che gli arresti domiciliari, così come attualmente vissuti nella pratica, non consentono all'imputato di abbandonare in nessun momento la dimora assegnatagli ed anche in tal caso evidente e stridente è la differenza di trattamento che può verificarsi fra i vari imputati.

Non v'è dubbio, inoltre, che in molti casi il cittadino agli arresti domiciliari si trova in una condizione di vita notevolmente peggiore di quella goduta in carcere, non avendo possibilità di uscire all'aria aperta (come invece avviene di norma negli istituti di pena) e non potendo nemmeno, qualora viva da solo, provvedere ai più elementari bisogni di approvvigionamento e di contatto con l'esterno.

Con la proposta di legge che si sottopone al vaglio del Parlamento, si mira a rimuovere e superare, per quanto pos-

sibile, un siffatto deplorabile stato di cose, mediante la previsione normativa del potere-dovere del magistrato di assicurare all'imputato, riconosciuto meritevole degli arresti domiciliari, quelle condizioni di vita « minime » che il carcere garantisce e che, per contro, la custodia preventiva presso il proprio domicilio viene sovente a pregiudicare in modo molto serio.

Per ovviare ad un tale stato di cose, viene previsto l'obbligo per il magistrato, in considerazione delle condizioni familiari e sociali dell'imputato e di ogni altra circostanza, di stabilire in concreto le modalità di esecuzione degli arresti domiciliari al fine di consentire all'imputato di provvedere alle normali esigenze di vita.

Si tratta di una modesta ma significativa correzione-integrazione dell'istituto degli arresti domiciliari, della cui equità ed opportunità crediamo non possa dubitarsi.

Per le considerazioni sin qui svolte, si chiede, onorevoli colleghi, un pronto esame ed una rapida approvazione di questa proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ARTICOLO UNICO.

Dopo l'articolo 254 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 254-bis. — (*Modalità degli arresti domiciliari*). — In tutti i casi in cui si dispone che l'imputato, in luogo di essere custodito in carcere, rimanga in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, il giudice, tenuto conto delle condizioni familiari e sociali dell'imputato e di ogni altra circostanza, stabilisce le modalità di esecuzione degli arresti domiciliari onde consentire all'imputato di provvedere alle normali esigenze di vita ».